



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 148 del Codice della Strada, inerente alla manovra di sorpasso;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTA la Legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, che ha modificato l'art. 201 del Codice della Strada;

VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il D.M. n. 105, in data 11 aprile 2024, che disciplina le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VISTA la richiesta del 31 ottobre 2022 della Società EngiNe s.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto, 15 - Viterbo, acquisita agli atti da questo Ufficio al protocollo n. 15893 del 2 novembre 2022, con la quale detta società ha chiesto l'approvazione di un sistema periferico per il controllo delle infrazioni ai limiti di velocità istantanea e delle infrazioni semaforiche di cui all'art. 146 c. 2 e 3 del Codice della Strada, denominato "EnVES EVO MVD 1605";

VISTE le successive integrazioni documentali, tra le quali la nota del 30 luglio 2023, con la quale l'istante ha richiesto di includere nel perimetro dell'approvazione anche ulteriori funzionalità quali il rilevamento automatico della mancata precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali (ex art. 40 c. 11 del Codice della Strada), il rilevamento dei veicoli contromano (ex art. 143 c. 11 e 12 del Codice della Strada) ed il rilevamento del divieto di sorpasso (ex art. 148 del Codice della Strada), nonché il mascheramento selettivo delle immagini che documentano le violazioni dei veicoli ripresi dall'anteriore, oscurando solamente l'eventuale passeggero ma non anche il guidatore;

VISTI i componenti del prototipo depositati presso questo Ministero il 2 novembre 2022, il 1° agosto 2023 e il 5 maggio 2025;

VISTO il decreto dirigenziale del 21 giugno 2024, n. 309, con il quale è stato concesso alla società EngiNe s.p.a., con sede legale in Loc. Sentino Ficaiole snc - Rapolano Terme (SI), il subentro delle approvazioni, omologazioni ed estensioni già concesse alla società EngiNe s.r.l.;

VISTO il voto n. 43/2025, reso nell'adunanza del 19 novembre 2025, con il quale la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo a condizione che vengano recepite le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni riportate nel suddetto voto, tra le quali: la necessità che la denominazione del dispositivo in esame sia specifica e con elementi di differenziazione rispetto da analogo sistema già approvato allo stesso richiedente; le funzioni accertatorie di rilevamento automatico della mancata precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali (ex art. 40 c. 11 del Codice della Strada), di rilevamento dei veicoli contromano (ex art. 143 c. 11 e 12 del Codice della Strada) sono da rimandarsi a quando verranno emanati gli appositi regolamenti previsti dall'art. 201, c. 1-bis, lett. g-bis) del Codice della Strada; il mascheramento del parabrezza, nel caso di riprese frontali, sia eseguito totalmente, in aderenza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con il parere espresso nell'adunanza dell'11 gennaio 2024 circa il decreto interministeriale del 12 aprile 2024, n. 105;

VISTE le note del 30 dicembre 2025, 5 e 16 gennaio 2026 acquisite agli atti da questo Ufficio rispettivamente al protocollo n. 27977, n. 95 e n. 1136 e n. 27569, con le quali la società EngiNe s.p.a. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui la comunicazione del cambio di denominazione del dispositivo in esame da "EnVES EVO MVD 1605" a "EnVES EVO MVD 2005", di seguito



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

indicato anche, per brevità, come “dispositivo”, e i documenti “Manuale di installazione apparati EnVES EVO MVD 2005” (versione 1.5.3 dicembre 2025) e “Manuale operatore server EnVES per EnVES EVO MVD 2005” (versione 1.1 del 30 dicembre 2025), di seguito indicati anche, per brevità, come “manuali del dispositivo”;

D E C R E T A

Articolo 1 (Approvazione)

1. Il dispositivo denominato “**EnVES EVO MVD 2005**”, prodotto dalla società EngiNe s.p.a., con sede legale in Loc. Sentino Ficaiole snc - Rapolano Terme (SI), è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento, per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa e al divieto di sorpasso.
2. Il dispositivo è in grado di rilevare il transito di veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire le immagini, gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, in base alle caratteristiche tecniche e funzionali, indicate nell'articolo seguente.
3. Il dispositivo, qualora utilizzato con lanterne veicolari normali o di corsia, può essere utilizzato per il rilevamento della violazione di cui al comma 3 dell'art. 146 del Codice della Strada nella direzione impedita dalla fase semaforica, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1-bis, lett. b), 1-ter e 1-quater dell'art. 201 dello stesso Codice della Strada, nonché delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Articolo 2 (Caratteristiche tecniche e funzionali)

1. Il dispositivo consta dei seguenti componenti:
 - a) gruppo di ripresa Vista EnVES06plus utilizzato sia come telecamera principale (denominata TARGA) sia come telecamera di contesto (denominata CONTESTO) con illuminatore EnHPIRLS-8234 opzionale nel caso di utilizzo come telecamera di contesto;
 - b) sensore radar UMRR-11 Type 44;
 - c) unità di elaborazione EnCZ4b o, in alternativa, EnCZ4c.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

2. Nel caso di rilevamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa e al divieto di sorpasso, è obbligatoria la presenza sia della telecamera principale sia della telecamera di contesto, mentre nel caso di rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea l'installazione della telecamera di contesto è facoltativa.
3. Nel caso di rilevamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa, l'installazione del sensore radar è facoltativa.
4. Il dispositivo presenta ulteriori funzioni rispetto a quelle approvate di cui all'articolo 1, dichiarate dal produttore nella documentazione depositata, che non sono oggetto di approvazione e pertanto non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada:
 - a) riconoscimento delle merci pericolose (codice Kemler e codice Onu) associando ad ogni veicolo rilevato il relativo codice di merci pericolose (ADR);
 - b) conteggio e classificazione dei veicoli, tracciando tutti i veicoli transitati e memorizzando per ciascuno i dati non sensibili quali data, ora, velocità e classe del veicolo;
 - c) salvataggio di tutti i transiti per scopi di polizia in formato criptato, conservandoli con le tempistiche e modalità stabilite dalle vigenti normative sulla privacy.

Articolo 3

(Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni d'installazione del dispositivo devono rispondere a quanto riportato nei manuali del dispositivo sulla base delle configurazioni di prova, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione approvata.
2. L'installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.
3. Il dispositivo, qualora utilizzato per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, è in grado di monitorare al massimo quattro corsie, indipendentemente dal loro senso di marcia.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

4. Il dispositivo, qualora utilizzato per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura secondo quanto previsto dal D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.
5. Il dispositivo, qualora utilizzato per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa, è in grado di monitorare al massimo quattro corsie e, pertanto, nel caso di utilizzo su una strada con un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo.
6. L'accertamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa può essere effettuato a condizione che la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento sia eseguita in conformità al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e correttamente mantenuta.
7. Il dispositivo, qualora utilizzato per l'accertamento delle infrazioni al divieto di sorpasso, è approvato per l'utilizzo su strade con limite massimo di velocità pari a 90 km/h e aventi una sola corsia per senso di marcia.
8. L'installazione del dispositivo, qualora utilizzato per l'accertamento delle infrazioni al divieto di sorpasso, è consentita solamente nelle postazioni dove è documentabile l'intera manovra del sorpasso, come definita al comma 3 dell'articolo 148 del Codice della Strada.

Articolo 4 *(Produzione e commercializzazione)*

1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione dovranno essere conformi al prototipo, composto dai componenti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto e depositati presso questo Ministero il 2 novembre 2022, il 1° agosto 2023 e il 5 maggio 2025, e alla documentazione tecnica depositata.
2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

4. I dispositivi dovranno essere commercializzati unitamente ai manuali del dispositivo, conformi alle copie depositate presso questo Ministero, che si applicano nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Fausto Fedele)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Valentino Iurato)